



***Procura Generale della Repubblica
della Corte di Cassazione***

Requisitoria e conclusioni scritte per: UDIENZA PUBBLICA SENZA
DISCUSSIONE ORALE (art. 23, d.l. n. 137/2020)

della

**SEZIONE QUARTA PENALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

UDIENZA DEL 27 gennaio 2021

Ruolo n. 12 (n. 7682/20 RG)

Ricorrenti: PG Napoli e Parti Civili *****, *,
*****, *, *,
*****, * (Avv. Gennaro Razzino)

Ricorrono contro: sentenza Corte d'appello di Napoli del 9/12/2019.

IL PUBBLICO MINISTERO

Rileva quanto segue.

1. I separati ricorsi del Procuratore Generale di Napoli e delle parti civili sopra indicate deducono, nella sostanza, gli stessi vizi di motivazione. La Corte d'appello, riformando la sentenza di condanna pronunciata in primo grado e assolvendo l'imputato *****, Responsabile del settore III (area Lavori Pubblici) del Comune di *****, dal reato di omicidio colposo di *****, avrebbe dispiegato un iter argomentativo non soltanto manifestamente illogico ma anche non fedele al corredo probatorio. I giudici distrettuali, infatti, avrebbero travisato le emergenze sulla causa della caduta mortale della vittima escludendo qualsiasi certezza sul punto e ritenendola accidentale nonostante le chiare conclusioni dei consulenti del pubblico ministero che riconducono la caduta alla presenza di un ostacolo derivato dal manto stradale dissestato. Nella sentenza, aggiungono i ricorrenti, si assume l'impossibilità di escludere che la morte

fosse conseguenza delle plurime patologie pregresse della vittima che influivano anche sulla capacità di deambulazione anche in questo caso disattendendo le risultanze degli specialisti della parte pubblica e civile. Si censura, infine, l'affermazione della corte territoriale secondo cui l'avvallamento dove si trovava il tombino vicino al luogo della caduta non presentasse le caratteristiche di "insidia o trabocchetto", trattandosi di normale usura della strada conosciuto dalla vittima e, perciò, evitabile con una maggiore diligenza e dovendo valutarsi le caratteristiche della strada "in concreto e non a seconda delle condizioni e dell'età della vittima". Secondo i ricorrenti, viceversa, è proprio la presenza di dissesti non palesemente visibili che comporta la insidiosità dell'ostacolo e le conclusioni della Corte napoletana sono contraddittorie laddove ritiene necessaria una valutazione in concreto del concetto di insidia e trabocchetto e poi esclude rilevanza proprio alla personale situazione della vittima.

2. I ricorsi non appaiono fondati.

2.1 Le censure, infatti, non intaccano il nucleo della motivazione della corte territoriale che appare avere tenuto conto e valutato in modo equilibrato tutte le risultanze processuali ritenendo non superabile il ragionevole dubbio sulla innocenza dell'imputato.

2.2 Non pare cogliere nel segno la denuncia di travisamento di elementi probatori. I giudici distrettuali hanno ben presente le lesioni riportate dall'anziana vittima, ivi compresa la lesione "al di sotto del piano ungueale" del primo dito del piede sinistro. e le ricollegano, senz'altro, alla caduta. Valorizzano, tuttavia, discostandosi dalle indicazioni del consulente dell'accusa e considerando anche le obiezioni di controparte: 1) l'assenza di testimoni in merito all'infortunio avendo tutti riferito di avere visto la donna già riversa a terra e deceduta, 2) la natura non insidiosa della presunta fonte di pericolo secondo una diretta visione dello stato dei luoghi percepibile dai rilievi fotografici all'esito della quale in sentenza si parla di lievi avvallamenti e di ordinaria usura del manto stradale, 3) le condizioni della vittima che, pur autosufficiente, era in età avanzata, invalida al 100% con "difficoltà permanente a svolgere le funzioni e i compiti della sua età" (documentazione ASL *****) in forza di molteplici patologie croniche tra cui un deficit visivo e la artrosi polidistrettuale che comportavano, secondo la Corte d'appello, difficoltà nell'incedere tanto più tenuto conto che la vittima trasportava, nell'occasione, un carrello per la spesa e una busta. Secondo la Corte d'appello tali elementi rappresentano altrettante circostanze che se indubitabilmente collegano eziologicamente la caduta al suolo al decesso - non per le lesioni in sé, non gravi, ma a causa dell'alterazione delle complessive condizioni già compromesse - non comportano come conseguenza inevitabile che la dinamica

dell'infortunio sia quella indicata dalla accusa pubblica e privata non potendosi escludere altre cause legate alle condizioni della vittima oppure come quelle individuate dalla difesa (urto contro il carrello o perdita di equilibrio) considerata anche la presenza di persone, oggetti e rifiuti in terra, al momento del fatto, che potevano ostacolare il cammino.

Come esattamente rilevato dalla difesa dell'imputato nella relativa memoria la riconduzione della ferita all'alluce della vittima a un inciampo nel dislivello vicino al tombino era espressa in termini di compatibilità dal consulente del pubblico ministero e la Corte ne ha tratto la legittima convinzione, insieme all'ulteriore compendio probatorio, che non potesse esservi la certezza che quel dislivello fosse la causa della caduta della vittima.

La sentenza di secondo grado, pertanto, offre una ricostruzione della sequenza causale che non si palesa ipotetica e assertiva ma appare connotata da una sua credibilità razionale e frutto di una attenta ponderazione dei contrastanti elementi emersi dal contraddittorio dibattimentale tale, secondo i giudici, da non superare il dubbio sulla responsabilità dell'imputato. Non appare, infatti, eccentrico, nel caso concreto, a fronte degli illustrati dati probatori a disposizione dei giudici di secondo grado, ipotizzare altre cause della caduta della vittima fornite di probabilità logica, se non pari rispetto a quella riconosciuta dalla sentenza di primo grado, comunque sufficiente a escludere la certezza. La previsione normativa dell'art. 533, comma 1, c.p.p. trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza e, pur non introducendo un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ha, tuttavia, codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato. E la condanna "come incisivamente notato da Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066 «presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza» (Sez. U, Sentenza n. 14800 del 21/12/2017 Ud. (dep. 03/04/2018) Rv. 272431).

2.3 La Corte distrettuale va, però, oltre e prende in considerazione anche l'ipotesi opposta per escludere ancora una volta la responsabilità dell'imputato.

Ritenuta l'assenza, sulla base, si ripete, dell'esame diretto delle fotografie dello stato dei luoghi, di condizioni della strada, peraltro controllata dalla Polizia Municipale perché sede di mercato, particolarmente critiche e con vizi occulti al di fuori della "normale usura" dell'asfalto, in sentenza si sottolinea la circostanza che il posto fosse pienamente conosciuto dalla vittima perché ivi si recava ordinariamente per la spesa e il contesto in cui la vittima si muoveva – ingombri di carrello e busta, bancarelle,

oggetti e rifiuti per terra, persone - avrebbe dovuto indurre la donna a muoversi con estrema cautela e diligenza a fronte di ostacoli del tutto prevedibili, attribuendo alla stessa l'esclusiva responsabilità dell'accaduto.

Seppure con una frase non felice e con un ragionamento non del tutto esplicitato, la corte napoletana ricorda la necessità, in primo luogo, di una valutazione concreta della esistenza o meno di una fonte di pericolo che prescindenda dalla particolare situazione soggettiva della vittima e guardi alla generalità degli utenti in funzione della prevedibilità dell'evento. La valutazione della condotta ipotizzata come colposa, infatti, *“deve essere valutata, con riferimento alla prevedibilità dell'evento, non in astratto, ma con riferimento alla posizione di garanzia dell'agente in relazione alla contingente situazione fattuale: non è sufficiente, cioè, la sola prevedibilità astratta dell'evento, ma occorre una previsione concreta... nel senso che l'agente deve rappresentarsi - come conseguenza certa, o anche solo probabile, della sua azione od omissione - proprio l'evento che si è in concreto verificato, prescindendo però dalle concrete modalità dell'evento”* (Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 2009).

La Corte di legittimità in passato, come ha ricordato anche la presente sentenza, ha ripetutamente statuito che *“l'obbligo di eliminare la fonte di pericolo su una pubblica via o di apprestare adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni sorge nel momento in cui la strada presenti situazioni tali da costituire un'insidia o un trabocchetto per gli utenti, sicché venga a costituire una fonte di pericolo inevitabile con l'uso della normale diligenza; invece, qualora adottando la normale diligenza che si richiede a chi usi una strada pubblica, la situazione di pericolo sia conoscibile e superabile, la causazione di un eventuale infortunio non può che far capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta... Il sancito principio mira ad armonizzare l'esigenza della garanzia di sicurezza, con la impossibilità di esigere sempre e comunque l'adempimento di oneri che per P.A. difficili da realizzare in ragione dell'ampiezza della cura del territorio affidatole, limitando pertanto l'adempimento ai soli casi in cui la fonte di pericolo non sia percepibile con la normale diligenza.”* (Sez. 4, Sentenza n. 4479 del 2013, oltre a quella citata in sentenza Cass. Sez. 4, Sentenza n. 31302 del 18/05/2005 Ud. (dep. 19/08/2005), Rv. 231738; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32970 del 23/06/2004 Ud. (dep. 29/07/2004), Rv.229145, Sez. 4, Sentenza n. 478 del 1998)

E' vero che la più recente giurisprudenza di legittimità sembra avere superato tale orientamento affermando che in materia di responsabilità penale l'esistenza di una

fonte di pericolo prescinde dalla natura insidiosa e occulta perché impone di per sé l'intervento volto a eliminarlo o a ridurlo e la responsabilità va valutata secondo gli ordinari criteri di attribuzione della colpa (Sez. 4, Sentenza n. 3290 del 04/10/2016 Ud. (dep. 23/01/2017) Rv. 268878, Sez. 4, Sentenza n. 46831 del 27/10/2011 Ud. (dep. 19/12/2011) Rv. 252141, Sez. 4, Sentenza n. 21040 del 01/04/2008 Ud. - dep. 27/05/2008 - Rv. 240218). Tuttavia, l'applicazione del principio di colpevolezza esclude qualsiasi automatico addebito di responsabilità a carico di chi ricopre la posizione di garanzia imponendo la verifica del contenuto ed ampiezza della regola cautelare (generica o specifica), della concreta violazione della stessa e della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire (la cd. "concretizzazione" del rischio).

Nella specie, la Corte, con una struttura argomentativa che non pare messa in crisi dalle doglianze dei ricorrenti, afferma, in sostanza, che manca un quadro probatorio idoneo per pervenire a una pronuncia di condanna e confermare la sentenza di primo grado. Ciò sia per l'incertezza del determinismo causale, sia per l'assenza di una situazione di rischio per la generalità degli utenti e, comunque tale da essere prevedibile e tale da essere facilmente evitabile, così da giustificare una condotta appropriata alternativa e virtuosa, escludendo la violazione della regola cautelare a cui era preposto l'imputato e, in ogni caso, ravvisando una condotta altamente imprudente della vittima idonea a recidere qualsiasi collegamento con altre concause. Trattandosi, infatti, di una posizione di garanzia, quella dell'imputato, derivata dalla gestione della cosa pubblica, con i limiti legati alle disponibilità di spesa, il rischio quale quello concretizzatosi, annullabile solo con un continuo intervento di manutenzione ordinaria che eviti qualsiasi anomalia della strada, appare esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare (Sez. 4 - , Sentenza n. 22691 del 25/02/2020 Ud. (dep. 28/07/2020) Rv. 279513 – 01).

P.Q.M.

CHIEDE

che la Corte di cassazione rigetti i ricorsi.

Roma, 11 gennaio 2021

Il sostituto procuratore generale
Delia Cardia

